



comune di
PRATO

Regolamento per l'applicazione
della Tassa Comunale sui rifiuti
- TARI -

Approvato con Deliberazione Consiglio
Comunale n. 67 del 3.09.2014

Modificato con Deliberazione Consiglio
Comunale n. 43 del 06.07.2015

Modificato con Deliberazione Consiglio
Comunale n. 12 del 31.01.2017

Modificato con Deliberazione Consiglio
Comunale n. 6 del 22.02.2018

INDICE

I – TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1: Oggetto del Regolamento
- ART. 2: Gestione e classificazione dei rifiuti
- ART. 3: Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- ART. 4- Presupposto per l'applicazione del tributo
- ART. 5- Soggetti passivi
- ART. 6- Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- ART. 7- Esclusione per produzione di rifiuti speciali
- ART. 8- Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

- ART. 9- Costo di gestione
- ART. 10- Determinazione della tariffa
- ART. 11- Articolazione della tariffa
- ART. 12- Periodi di applicazione del tributo
- ART. 13- Tariffa per le utenze domestiche
- ART. 14- Occupanti per le utenze domestiche
- ART. 15- Tariffa per le utenze non domestiche
- ART. 16- Classificazione per le utenze non domestiche
- ART. 17- Scuole statali
- ART. 18- Tributo giornaliero
- ART. 19- Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- ART. 20- Riduzioni per raccolta differenziata per le utenze domestiche
- ART. 21- Riduzioni per raccolta differenziata per le utenze non domestiche
- ART. 22- Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- ART. 23- Agevolazioni
- ART. 24- Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

- ART. 25- Obbligo di dichiarazione
- ART. 26- Contenuto e presentazione della dichiarazione
- ART. 27- Poteri del Comune
- ART. 28- Riscossione
- ART. 29 - Accertamento
- ART. 30- Sanzioni

ART. 31- Interessi

ART. 32- Rimborsi

ART. 33- Somme di modesto ammontare

ART. 34- Dilazioni di pagamento

ART. 35- Ravvedimento

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 36- Entrata in vigore

ART. 37- Disposizioni transitorie

ART. 38- Disposizioni su crediti TIA/TARES anni precedenti

ALLEGATI:

Allegato A

Allegato B

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della podestà regolamentare prevista all'art.52 del D.lgs n.446/97, istituisce e disciplina la tassa sui rifiuti TARI in attuazione dell'art. 1 commi 639 e seguenti della L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni.
2. La disciplina concerne, in particolare le condizioni, modalità ed obblighi strumentali per l'applicazione del suddetto tributo nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 del citato art. della L. 147/2013 e s.mm.ii..
4. Il tributo è destinato a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, determinato sotto forma di tariffa, calcolata in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. n.158/99;
5. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dal regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.43 del 31/03/2005 e succ. integrazioni e modifiche.

ART. 3 – Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente.
2. Si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1 gennaio dell'anno al quale il tributo si riferisce.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

ART. 4- Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, ovvero conduzione di locali od aree scoperte ad uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente fisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie;
 - b) *aree scoperte operative*, le aree esterne operative per utenze non domestiche
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) Le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. Si considera occupato l'immobile che sia idoneo ad un uso potenzialmente produttivo di rifiuti, e si presume occupante, salvo prova contraria, colui che risulti anagraficamente residente nell'immobile o l'intestatario di un contratto di utenza elettrica, di acqua o di gas.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo

ART. 5- Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare, e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte operative di uso comune.
3. Il Comune può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art.1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento della tariffa, la presentazione dell'elenco degli occupanti.
4. Nel caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art.1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

ART. 6- Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come titolo esemplificativo:
 - a) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili. Per i locali citati vale la regola che non vi deve essere di norma presenza umana;
 - b) ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a m. 1,70, dove non è possibile la presenza umana;
 - c) la parte degli impianti sportivi in cui è svolta l'attività sportiva, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, che in locali;
 - d) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola insistenti sul fondo agricolo e relative pertinenze. Sono invece soggette a tassa le parti abitative delle costruzioni rurali nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola anche se risultino ubicati sul fondo agricolo.
 - e) edifici o loro parti adibiti all'esercizio del culto riconosciuto dallo Stato e i locali strettamente connessi all'attività del culto (cori, cantori, sacrestie, narteci e simili) nonché i cimiteri;
 - f) passaggi coperti adibiti al transito appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose e istituti scolastici;
 - g) locali sfitti privi di mobili e macchinari o di utenze;
 - h) fabbricati danneggiati, inagibili, inabitabili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e regolare autorizzazione comunale o dichiarazione di inagibilità, fermo restando che il beneficio dell'esclusione è limitato al periodo di effettivo mancato utilizzo.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere rilevabili o risultare dalla dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte delle utenze escluse dal tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 7- Esclusione per produzione di rifiuti speciali.

1. Per quanto riguarda le sole utenze non domestiche nella determinazione della tariffa, sia della parte fissa che di quella variabile, non si tiene conto di quella parte di superficie in cui è prodotto in via continuativa e prevalente un rifiuto speciale non assimilato o pericoloso, così come determinato dal Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani assimilati e speciali non assimilati, la superficie non assoggettata alla tariffa relativa ai locali e alle aree destinati all'esercizio delle attività di cui all'Allegato A, in ragione della oggettiva difficoltà per la determinazione della stessa, è calcolata in via forfetaria sulla base delle percentuali stabilite dallo stesso allegato.
3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone la destinazione d'uso e le tipologie dei rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER. Con la presentazione della dichiarazione si considerano assolti gli obblighi per la fruizione del beneficio anche per gli anni successivi salvo quanto disposto dal comma 6.
4. Non sono soggetti a tassa i magazzini a servizio esclusivo dell'area di produzione dei rifiuti speciali ubicati in contiguità con l'area di produzione stessa e a questa esclusivamente funzionali destinati al solo stoccaggio temporaneo di materie prime. A tale scopo, si considerano pertanto tassabili, tra l'altro i magazzini funzionali anche alla vendita dei beni depositati e quelli ubicati in luogo non fisicamente in contatto con l'area di produzione suddetta.
5. Entro il 31 maggio di ciascun anno il produttore di rifiuti speciali deve presentare al gestore della TARI la documentazione comprovante l'avvenuta gestione dei rifiuti speciali prodotti nell'anno precedente, in conformità alla normativa vigente (contratti, formulari, fatture, MUD e altra documentazione di legge).
6. Il beneficio di cui al presente articolo si applica soltanto a condizione che la qualità dei rifiuti speciali prodotti sia coerente con l'attività per la quale si richiede l'esclusione dalla tassazione e la quantità smaltita coerente con il kd di riferimento. È fatta salva la possibilità per il contribuente di fornire specifica documentazione attestante l'impossibilità di raggiungere i quantitativi previsti.

ART. 8- Superficie degli immobili

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n.147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Tale superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni esistenti.
2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato a seconda che la frazione sia rispettivamente uguale o superiore oppure inferiore al mezzo metro quadrato.
3. Si considerano locali anche le aree esterne operative coperte da tetto o tettoia.
4. A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione del decreto dell'Agenzia delle Entrate che sancisce l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, 647 della L. 147/2013 la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1
5. Le situazioni tributarie denunciate o accertate ai fini dell'applicazione della tariffa di igiene ambientale saranno ritenute valide ed utilizzate agli effetti dell'applicazione del tributo.

TITOLO III – TARIFFE

ART. 9- Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti dall'affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ogni anno e riportati, ad esclusione delle componenti di competenza del Comune, nel Piano finanziario degli interventi, secondo le modalità definite dall'Autorità di ambito Toscana Centro e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. L'autorità verifica, approva e trasmette al Comune le componenti del piano finanziario predisposte dal Gestore entro il 10 Dicembre di ogni anno. L'autorità predispone una breve relazione esplicativa delle variazioni del Piano economico-finanziario rispetto a quello dell'anno precedente.
4. Il Comune integra il Piano finanziario con le componenti di propria competenza, ovvero i costi di accertamento, riscossione e contenzioso per la successiva approvazione dell'organo competente.
5. i commi 2, 3 e 4 del presente articolo diventano efficaci solo dopo la completa operatività del gestore unico di ambito di cui alla L.R.61/2007.
6. Fino a quando i commi 2, 3 e 4 del presente articolo non saranno efficaci i costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa, redatti dall'affidatario del servizio di gestione del servizio sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/99 e approvati dall'organo competente.
7. Il costo del servizio di gestione dei rifiuti è integralmente coperto dal gettito del tributo.

ART. 10- Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica delibera del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
3. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 158/99.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente.
5. Sono compresi nella tariffa i costi relativi alla gestione delle seguenti tipologie di rifiuti:
 - a. i rifiuti prodotti dalle utenze domestiche;
 - b. i rifiuti speciali prodotti dalle utenze non domestiche espressamente assimilati agli urbani secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, nonché da apposite deliberazioni comunali adottate ai sensi art. 198 del D.lgs n.152/06.
 - c. i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico;
 - d. gli altri rifiuti compresi nell'art. 184 comma 2 del D.lgs n. 152/06.
6. La tariffa non comprende il servizio relativo agli imballaggi terziari, il cui ritiro, raccolta e avvio a recupero e/o smaltimento spetta ai produttori ed agli utilizzatori, rispetto ai quali il Gestore non svolge alcuna prestazione nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
7. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati esclude i servizi aggiuntivi svolti dall'Ente Gestore non previsti dal Piano Finanziario. Tali forniture verranno regolate da specifico contratto di natura privatistica.

ART. 11- Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferiti in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali.
4. Sono assicurate altresì le agevolazioni per la raccolta differenziata alle utenze domestiche di cui art.1 comma 658 della L. n.147/2013 con le modalità previste dal presente Regolamento.

ART. 12- Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree esterne e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata ai sensi dei successivi art. 25 e 26.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
1. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso e/o nel numero di occupanti dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetto dal giorno di effettiva variazione. Le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art. 25, producono effetto dal giorno di effettiva variazione, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della dichiarazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
2. Il tributo è applicato dal 1 gennaio 2014 e sostituisce, dalla data stessa, l'applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi denominato TARES.
3. Per quanto riguarda le utenze non domestiche si presume che l'occupazione dei locali avvenga dalla data della concessione o dell'autorizzazione amministrativa ovvero se antecedente, dalla data di stipula del contratto di locazione o da quella della presentazione della denuncia di inizio attività ovvero ancora dalla data che risulta comunque dichiarata dalla Camera di Commercio o da qualsiasi altro documento che comprovi la disponibilità delle aree o dei locali .
4. Agli effetti del calcolo non sarà computato il mese di inizio dell'occupazione o della conduzione in caso che la stessa sia iniziata oltre il quindicesimo giorno del mese.
5. Le variazioni saranno computate agli effetti del calcolo della tariffa con lo stesso metodo di calcolo di cui al comma precedente.

ART. 13- Tariffa per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenuto conto del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o condotta.
2. Tale classificazione è effettuata inoltre tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per metro quadrato, legata al numero dei componenti del nucleo familiare, che riguardano la medesima utenza.
3. Ai fini della determinazione della Tariffa non si considera la variazione del numero di occupanti dell'alloggio quando la loro permanenza nell'alloggio stesso non supera i 90 giorni nell'arco dell'anno e, pertanto, la medesima variazione non deve essere dichiarata.
4. Ad ogni tipologia di nucleo familiare, individuato in base ai criteri di cui sopra, si applicano i coefficienti Ka e Kb previsti dalle tabelle 1A e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. n. 158/99, per l'attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.

ART. 14- Occupanti per le utenze domestiche

1. I locali adibiti a civile abitazione sono classificati in base al numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza, secondo quanto previsto dai coefficienti prescelti.
2. L'individuazione dei componenti del nucleo familiare è effettuata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche del Comune di Prato, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti per almeno 90 giorni nell'anno solare
3. In deroga a tale criterio non si conteggiano i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura, centri socio educativi, istituti penitenziari e i lavoratori o studenti domiciliati fuori dal

Comune di Prato. Tale periodo deve essere superiore a 9 mesi dell'anno solare e deve essere adeguatamente documentato.

4. Per le abitazioni che risultino di fatto occupate da due o più nuclei familiari anche se anagraficamente distinti la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio i quali sono tenuti al pagamento con vincolo di solidarietà
5. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da non residenti, il numero degli occupanti deve essere dichiarato. In assenza di tale dichiarazione, restando comunque ferma la possibilità di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza o da accertamenti specifici, si assume un numero convenzionale in base alla superficie dell'immobile come da schema seguente:
 - da 0 a 40 mq: 1 componente
 - da 41 a 70 mq: 2 componenti
 - da 71 a 90 mq: 3 componenti
 - da 91 a 110 mq: 4 componenti
 - oltre 110 mq: 5 componenti
6. Le abitazioni, i garages, le cantine e simili dei residenti nel territorio del comune, tenute a disposizione, sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa, poiché la quota variabile è già corrisposta per i locali di residenza.
7. Le cantine, autorimesse e altri simili luoghi di deposito si presumono utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
8. Il numero di occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'avviso bonario di cui all'art 34, con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

ART. 15- Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del D.P.R. n. 158/99.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, D.P.R.n.158/99.
3. Per ogni categoria di attività come sopra individuata sono determinati i connessi coefficienti KC e KD di cui alle su citate tabelle per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa, tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.
4. La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è di norma unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso.

ART. 16- Classificazione per le utenze non domestiche

1. I locali e le aree scoperte relativi alle utenze non domestiche sono classificati secondo le categorie indicate nelle tabelle 3 A e 4 A dell'allegato 1 al D.P.R. n.158/99, fatta eccezione per la categoria identificata al numero 21 del suddetto allegato n.1, per la quale è istituita la sottocategoria denominata 21 bis (Allegato B).
2. L'individuazione della categoria di appartenenza avviene con riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuale attività secondaria, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività di fatto effettivamente svolta; per quanto riguarda la categoria 21 bis nella stessa saranno classificate le attività artigianali che producono capi e accessori di abbigliamento cosiddetti "pronto moda".
3. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli previsti nelle tabelle su citate sono classificati nella categoria che presenta la maggior analogia sotto il profilo della utilizzazione effettiva e quindi della tipologia dei rifiuti producibili.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività.
5. In tutti i casi di utilizzo promiscuo in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

ART. 17- Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. n.248/2007, convertito con L. n.31/2008.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

ART. 18- Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche che occupano temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è dovuta una tariffa giornaliera di gestione rifiuti. Per temporaneo s'intende l'uso inferiore o uguale a 183 giorni l'anno.
2. L'onere per l'utenza é determinato in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata del 100% al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico fornito.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione, é applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. Nel caso di consegna di bidoni o cassonetti individuali per attività occasionali, potrà essere richiesto il versamento di una cauzione, rapportata al periodo di utilizzo preventivato.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli art 21 (recupero), art 22 (inferiori livelli di prestazione), art. 23 (agevolazioni) e 24 (Cumulo di riduzioni e agevolazioni).
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.
7. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si considera assolto con il pagamento dell'imposta TARI unitamente al canone di occupazione di suolo e aree pubbliche.

ART. 19- Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale su rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del D.lgs.n.504/92.
2. Il suddetto tributo provinciale debitamente evidenziato nell' avviso di pagamento, è riscosso congiuntamente alla tariffa e riversato solo per le quote effettivamente percepite all'amministrazione provinciale con i tempi e le modalità stabilite e per legge e comunque di comune accordo.
3. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

ART. 20- Riduzioni per raccolta differenziata per le utenze domestiche

1. Fermo restando l'obbligo della copertura integrale dei costi, sono introdotte le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni, in particolare al fine di incentivare la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti.
2. Si applica una riduzione pari al 10% della quota variabile per le utenze che utilizzano il composte.
3. Il Comune può stabilire annualmente un coefficiente di riduzione, da determinarsi con separato atto del competente organo comunale, fino ad un massimo del 20% della quota variabile, per le utenze domestiche che:
 - a) conferiscono direttamente i rifiuti ingombranti presso gli impianti indicati dal gestore. Le agevolazioni si otterranno sulla base dei dati inerenti l'effettivo conferimento certificato dal Gestore.
 - b) raggiungono gli obiettivi annuali di miglioramento delle quantità di rifiuti avviati al riciclo. Tali riduzioni sono concesse alle utenze domestiche anche in modo differenziato per area territoriale o per caratteristiche dei nuclei familiari. Gli obiettivi di raccolta differenziata e la misura delle predette riduzioni viene determinata annualmente.

ART. 21- Riduzioni per raccolta differenziata per le utenze non domestiche

1. Fermo restando la copertura integrale dei costi, sono introdotte le riduzioni previste dalle vigenti disposizioni, in particolare al fine di incentivare la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti
2. Il Comune stabilisce annualmente riduzioni alle utenze non domestiche che aderiscono al sistema di raccolta differenziata. Tale riduzione si applica sulla parte variabile della tariffa mediante l'applicazione di coefficienti di riduzione stabiliti dal competente organo comunale.
3. La riduzione della quota variabile è determinata in rapporto alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a riciclo mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto terzo abilitato, ovvero dall'affidatario del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, che effettua attività di riciclo.
4. Ai sensi dell'art. 17, legge 166/2016, alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della parte variabile della tariffa in relazione alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.
5. Per riciclo si intende tutte le operazioni previste ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett.u), del D.lgs n.152/06.
6. La riduzione è calcolata in misura proporzionale in ragione della quantità effettivamente avviata al riciclo rapportata ai quantitativi complessivi di rifiuti assimilati attribuibili al singolo produttore, calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd stabiliti con deliberazione consiliare per ciascuna categoria di utenze non domestiche.
7. La riduzione è concessa a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, certificato dal Gestore del servizio pubblico o da terzi debitamente autorizzati.
8. La riduzione di cui al presente articolo è concessa fino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa;
9. Il Comune può inoltre stabilire una riduzione, limitatamente alla parte variabile della tariffa, fino ad un massimo del 20%, per gli utenti che conferiscono direttamente i rifiuti speciali assimilati presso gli impianti del Gestore.
10. Per attività inerenti merci deperibili potrà essere concessa una riduzione fino ad un massimo del 50% della parte variabile della tariffa.
11. La riduzione viene applicata a consuntivo previa dimostrazione da parte dell'utenza dell'avvenuto riciclo tramite:
 - a) documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato al riciclo (contratti, formulari, Mud e altra documentazione di legge);
 - b) Attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo;
12. Entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di competenza deve essere presentata istanza di richiesta corredata della documentazione di cui al comma che precede.
- ~~13.~~ La riduzione opera di regola mediante compensazione sul primo avviso di pagamento utile.

ART. 22- Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto nella misura del 25 % sulla parte variabile della tariffa per le utenze la cui distanza dal cassonetto è oltre 1000 mt.
2. Il tributo è ridotto nella misura del 60 % sulla parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche ubicate esternamente al perimetro in cui il servizio è istituito.
3. Il tributo è dovuto nella misura massima del 20 % della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiamo determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 23- Agevolazioni

1. Il Comune può determinare ulteriori agevolazioni, iscrivendo quest'ultime a bilancio come autorizzazioni di spesa e garantendo la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

ART. 24- Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Resta inteso che, in caso di cumulo di più riduzioni e agevolazioni, la percentuale massima delle stesse non potrà superare il 50% della quota variabile ad esclusione di quelle previste all'art. 22 comma 2 e 3 del presente regolamento.
2. L'incidenza economica nell'applicazione delle riduzioni di cui sopra verrà valutata annualmente dall'Amministrazione Comunale, al fine del rispetto del Piano Finanziario, sulla base dei dati forniti dal gestore.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

ART. 25 - Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare al Comune entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o conduzione, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. L'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. La sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. Il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. Per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso dei residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. Per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. Per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
4. Per tutti gli obblighi dichiarativi relativi a presupposti sorti sino al 30 settembre 2014, il termine di presentazione è il 31 ottobre 2014.

ART. 26 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La denuncia, deve essere redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi gratuitamente a disposizione degli interessati e presentata al Comune di Prato oppure all'eventuale soggetto affidatario dell'attività di gestione del tributo.

2. La denuncia può essere spedita a mezzo del servizio postale e, in questo caso, può essere redatta su foglio di carta semplice contenente tutti i dati e gli elementi di cui ai commi seguenti.
3. All'atto della presentazione della denuncia viene rilasciata apposita ricevuta, nel caso invece di denuncia inoltrata a mezzo servizio postale fa fede il timbro postale di spedizione.
4. La denuncia può essere presentata tramite mezzo informatico o telematico.
5. Il Comune può, sulla base di dati e delle notizie rilevanti acquisite attraverso le attività di verifica e controllo, nonché attraverso documenti in possesso della Pubblica Amministrazione, effettuare iscrizioni di ufficio, relativi all'anno in corso, con successiva comunicazione dell'avvenuta iscrizione notificata ai termini di legge. La comunicazione può contenere l'invito al pagamento di una quota degli importi dovuti non superiore all'80% di quanto risultante dall'iscrizione d'ufficio; il pagamento di quanto richiesto comporta l'accettazione dell'iscrizione stessa
6. In ogni caso l'emissione dell'avviso bonario contenente tutti gli elementi relativi all'iscrizione d'ufficio è da ritenersi valida procedura ai fini dell'iscrizione alla tassa comunale sui rifiuti. La mancata contestazione dell'iscrizione d'ufficio entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, comporta l'accettazione dell'iscrizione stessa.
7. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al comma 1. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
8. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere obbligatoriamente per le utenze domestiche:
 - a. l'indicazione dei dati anagrafici identificativi del soggetto che la presenta,
 - b. il codice fiscale,
 - c. il numero degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti,
 - d. l'ubicazione, superficie dei singoli locali ed aree denunciati e il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente;
 - e. la data di inizio dell'occupazione o conduzione.
 - f. I riferimenti catastali
9. La denuncia, originaria o di variazione, deve contenere obbligatoriamente per le utenze non domestiche:
 - a. l'indicazione dei dati identificativi (codice fiscale, residenza, dati anagrafici) del soggetto che la presenta (rappresentante legale o altro),
 - b. l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica ad esempio: ente, istituto, associazione, società, ed altre organizzazioni, (denominazione e scopo sociale o istituzionale codice fiscale/partita IVA e codice ATECO dell'attività, sede principale, legale e/o effettiva),
 - c. l'ubicazione, superficie e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente;
 - d. la data di inizio dell'occupazione o conduzione.
 - e. La sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 - f. I riferimenti catastali
10. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei co-obbligati o dal rappresentante legale o negoziale dell'attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e agro-industriale o di servizi.
11. Rimane inteso che la superficie di riferimento da indicare nella denuncia originaria o di variazione per il calcolo della tariffa deve essere determinata come previsto dai precedenti articoli 6, 7 e 8 del presente regolamento.
12. La cessazione dell'uso, della conduzione ovvero della detenzione dei locali ed aree deve essere denunciata su apposito modulo oppure con dichiarazione di autocertificazione al soggetto gestore del servizio entro 60 (sessanta) giorni dal suo verificarsi.
13. Restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti regimi di prelievo sui rifiuti.

ART. 27- Poteri del Comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui servizi TARI a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari ai contribuenti, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree

assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2727- 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività accertativa, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari al 80 % (ottanta) della superficie catastale determinata secondo criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n.138/98.

ART. 28- Riscossione

1. Il Comune riscuote la tassa sui rifiuti in base ai dati presenti nelle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, uno o più avvisi bonari che specificano per ogni utenza, il codice identificativo dell'utenza, le somme dovute per tributo, e tributo provinciale, oltre a tutti gli elementi che ne determinano la misura e che consentono un controllo della correttezza della sua determinazione.
2. Il Comune, laddove non siano state ancora approvate le tariffe per l'anno posto in riscossione, emette gli avvisi bonari sotto forma di acconto in base alle tariffe deliberate l'anno precedente; nell'invio successivo il Comune avrà cura di effettuare il relativo conguaglio.
3. Il pagamento da parte degli utenti del tributo dovuto va effettuato entro la scadenza e con le modalità indicate negli appositi avvisi.
4. Se si verificasse la condizione di ritardata consegna degli avvisi di pagamento, le rate si considerano validamente pagate quando il versamento viene effettuato entro 20 giorni dal ricevimento dell'avviso corrispondente.
5. L'ammontare annuo del tributo è suddiviso in 2 (due) rate scadenti il 30 aprile ed il 31 ottobre di ogni anno, qualunque siano le modalità approntate dal Comune per l'invio degli avvisi bonari.
6. In caso di iscrizioni derivanti dalle attività istruttorie previste dall'art. 26, la riscossione della tassa dovuta per l'anno di competenza può essere effettuata mediante l'emissione di due o più avvisi di pagamento; tranne l'ultimo avviso, che deve contenere obbligatoriamente il conguaglio effettivo degli importi al netto di quanto già versato, gli avvisi bonari possono determinare gli importi richiesti sulla base di quantificazioni della fattispecie imponibile non superiore all'80% del totale utilizzando se necessario le facoltà previste dall'art. 27 comma 3.
7. Rimane salva la possibilità di emettere bollettazioni ulteriori rispetto a quanto previsto al comma che precede al fine di recuperare eventuali posizioni non incluse nella bollettazione ordinaria.
8. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nell'avviso bonario successivo mediante conguaglio.
9. Il versamento del tributo è effettuato al Comune con le modalità previste dalla normativa.
10. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso bonario è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R., un sollecito di pagamento. In tale atto sono indicate le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle sole spese di notifica e contiene l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 30 e gli interessi di cui all'articolo 31.
11. La riscossione coattiva delle somme non pagate avviene mediante notifica di titolo esecutivo entro il termine decadenziale del 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto di accertamento di cui all'art. 29 è divenuto definitivo.

ART. 29- Accertamento

1. L'avviso di accertamento, d'ufficio o in rettifica, è notificato al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione o avrebbe dovuto essere effettuato il versamento.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in un'unica rata entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateizzazione in conformità al regolamento comunale sulla applicazione dei tributi locali.
4. Nel caso in cui l'utente ritenga far presente elementi di discordanza rispetto agli elementi

contenuti nell'accertamento, lo stesso è tenuto a formulare precisazioni o contestazioni in merito all'accertamento ed inviare lettera raccomandata con le stesse modalità previste per la presentazione della denuncia di cui all'art. 26.

5. Il Comune è tenuto, se riconosce fondate le osservazioni ricevute, a rettificare o annullare in autotutela l'accertamento.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive.

ART. 30- Sanzioni

1. In caso di omesso o parziale pagamento dell'avviso di liquidazione di cui all'art. 28, comma 10, si procede alla notifica di un avviso di accertamento per parziale, ritardato o omesso pagamento, con addebito della sanzione del 30% della tariffa dovuta, ferma restando la debenza della tariffa e degli interessi in misura al saggio legale.
2. L'avviso di cui al precedente comma deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si emette avviso di accertamento relativamente all'anno in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata ed a quelli successivi, sino all'anno di regolarizzazione della violazione, applicando la sanzione dal 100% al 200 % della tariffa non versata con un minimo di 50,00 € .
4. In caso di dichiarazione infedele o incompleta, si provvede ad emettere, relativamente all'anno di presentazione della denuncia ed a quelli successivi, sino all'anno di regolarizzazione della violazione, avviso di accertamento applicando una sanzione che varia tra 50% e il 100% della tariffa dovuta con un minimo di 50,00 €.
5. Per le altre violazioni del presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative da Euro 25,00 a Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 .
6. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art.27, ed al comma 693, art. 1 L. 147/2014 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00.
7. le sanzioni di cui ai precedenti commi 3, 4 e 6 sono ridotte ad un terzo, se entro il termine di proposizione del ricorso interviene l'acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

ART. 31- Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateizzazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale e calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 32- Rimborsi

1. La cessazione dell'utenza dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo a decorrere dal mese successivo a quello di cessazione dell'occupazione o conduzione, purché di essa sia data tempestiva comunicazione ai sensi dell'art. 25. Agli effetti del calcolo non sarà computato il mese di cessazione in caso di avvenuta cessazione entro il giorno 15 del mese, a partire dal giorno 16 sarà computato il mese intero.
2. Se la comunicazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto tariffario per periodi precedenti. Se nel frattempo fosse stata applicata la tariffa a un subentrante per i medesimi locali o aree, si fa riferimento, per il rimborso, alla data in cui è stato assoggettato a tariffa il subentrante medesimo.
3. L'utente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il Comune dovrà provvedere al rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Sulle somme restituite all'utente spettano gli interessi legali.

ART. 33- Somme di modesto ammontare

1. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, incluse sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30,00 (trenta), con riferimento ad ogni periodo di imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della L. 296/2006 si stabilisce che l'importo fino a concorrenza del quale il versamento dell'imposta non è dovuto è pari ad euro 16,20. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per ciascun anno e costituisce anche limite minimo per i rimborsi

ART. 34 – Dilazioni di pagamento

1. In casi eccezionali e qualora sia comprovata da idonea documentazione la sussistenza di gravi difficoltà economiche che non consentano il pagamento entro le scadenze previste, il gestore del servizio concede con atto formale la rateizzazione del debito con le modalità previste dal Regolamento delle Entrate del Comune di Prato esclusivamente per gli avvisi di accertamento emessi dal Gestore a seguito di omessa dichiarazione e per eventuali solleciti di pagamento.
2. In deroga ad ogni altra eventuale disposizione regolamentare non è in alcun caso ammessa la rateizzazione degli avvisi bonari.
3. In deroga ad ogni altra eventuale disposizione regolamentare le dilazioni e rateazioni di pagamenti possono essere concesse alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
 - b) decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata;
 - c) importo del debito maggiore di euro 1.000,00
4. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a Euro 10.329,00 è necessaria la prestazione di idonea garanzia fidejussoria.
5. Dilazioni di pagamento per importi inferiori ad euro 1.000,00 possono essere concesse solo in presenza di situazioni di particolare gravità, dietro specifica relazione del gestore e previa approvazione del Comune.

ART. 35- Ravvedimento

1. Per il ravvedimento operoso si applicano le disposizioni dell'art. 13 D.lgs n.472/97.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 36- Entrata in vigore

1. Il tributo è applicato dal 01.01.2014 e sostituisce, dalla data stessa, l'applicazione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi Tares.

ART. 37- Disposizioni transitorie

1. L'ente gestore continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani entro i termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

ART. 38- Disposizioni su crediti TIA/TARES anni precedenti

1. E' ammesso il conguaglio dei debiti a titolo di TARI con crediti vantati a titolo TARES/TIA relativi agli anni d'imposta a partire dal primo gennaio 2010.

ALLEGATO A

Autocarrozzerie 45%
Autofficine per riparazioni veicoli 30%
Autofficine di elettrauto 30%
Falegnamerie 20%
Lavanderie e tintorie 45%
Officine metal meccaniche 45%
Tipografie 45%
Distributori di carburante 45%
Macellerie e Pescherie 10%

I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi di quelli sopra indicati, vengono associati ai fini dell'applicazione della tributo alla classe di attività che presenta maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

ALLEGATO B

Codice Attività	Descrizione Attività'
1	Musei biblioteche scuole associazioni luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi distributori carburanti impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici agenzie studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento calzature libreria cartoleria ferramenta ed altri beni durevoli
14	Edicola farmacia tabaccaio plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia tende e tessuti tappeti cappelli e ombrelli antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere barbiere estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname idraulico fabbro elettricista
19	Carrozzeria autofficina elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti trattorie osterie pizzerie pub
23	Mense birrerie hamburgerie
24	Bar caffè pasticceria
25	Supermercato pane e pasta macelleria salumi e formaggi generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta pescherie fiori e piante pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche night club
21Bis	Pronto Moda